



FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SEMENTI

REGOLE DI PROCEDURA PER COMPORRE LE CONTROVERSIE NEL COMMERCIO DELLE SEMENTI E NELLA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

Edizione luglio 2006

Queste Regole procedurali della ISF per risolvere le controversie comprendono i seguenti documenti:

- le Regole di procedura arbitrale adottate dall'Assemblea Generale della FIS il 22 maggio 1996, ad Amsterdam. Queste Regole, da tale data, hanno sostituito tutte le precedenti versioni e sono state a loro volta modificate nel 1998 (art. 21), nel 2000 (art. 12.1) e nel 2001 (art. 12.1 e 18.4);
- le Linee guida per la mediazione e la conciliazione, con le modifiche adottate nel 2001 (art. 5.1);
- la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato per le controversie tra operatori professionali nel campo dei diritti di proprietà intellettuale per la selezione varietale;
- il Codice etico degli arbitri.

Modifiche a queste regole sono state adottate dall'Assemblea Generale a Copenaghen il 31 maggio 2006. Esse sono entrate in vigore il 1° luglio 2006, sostituendo ogni altra precedente versione.

In caso di disaccordo sull'interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

REGOLE DI PROCEDURA PER COMPORRE LE CONTROVERSIE NEL COMMERCIO DELLE SEMENTI E NELLA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

INDICE:

- **Commercio delle sementi**
 - A. Linee guida per la mediazione e la conciliazione **Pag. 1**
 - B. Regole di procedura arbitrale **Pag. 5**

- **Gestione dei diritti di proprietà intellettuale** **Pag. 15**
 - C. La mediazione, la conciliazione e l'arbitrato per risolvere le controversie tra operatori professionali nel campo dei diritti di proprietà intellettuale per la selezione varietale;

- **Codice etico degli Arbitri** **Pag. 21**

- **Allegati** **Pag. 24**
 - I. Disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1927
 - II. Disposizioni della Convenzione di New York del 1958

Sezione A

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E DI MEDIAZIONE

PREFAZIONE

In linea di principio, l'accordo è la soluzione auspicabile per le controversie commerciali. Nonostante l'arbitrato sia un procedimento utile che spesso porta ad una soluzione finale e vincolante della controversia, queste linee guida esprimono l'idea che le parti debbono in primo luogo adoperarsi loro stesse per risolvere i conflitti economici che sorgono tra di esse, attraverso l'intesa personale e la mutua cooperazione. La ISF ha pertanto stabilito queste linee guida al fine di facilitare la risoluzione di tali controversie.

Il risultato della mediazione e della conciliazione non è un giudizio volto a stabilire chi ha torto o chi ha ragione. È semplicemente un accordo fra le parti. Queste forme non vincolanti permettono alle parti stesse di controllare sia l'andamento che il risultato del procedimento. Sono forme tipicamente volontarie e private di risolvere le controversie nelle quali una terza parte imparziale non va a sostituirsi alle parti medesime, bensì le aiuta nel raggiungere un accordo. Quando le parti decidono di mediare o conciliare, ciò implica che esse stesse si impegnano a tentare, in buona fede, di risolvere il conflitto mantenendo il potere decisionale.

A tale scopo, la ISF non solo dà alle parti la possibilità di usare un'ampia gamma di strumenti per risolvere le controversie, ma le incoraggia ad utilizzarli ogni volta sia possibile.

Queste linee guida si riferiscono alla conciliazione ed alla mediazione come mezzi per aiutare le parti a raggiungere un accordo. Essi debbono essere intesi come metodi alternativi di risoluzione delle controversie, che completano l'uso dell'arbitrato.

I due principali sistemi ai quali ci si riferisce in queste linee guida – la mediazione e la conciliazione - non escludono altri metodi ai quali le parti possono convenire di ricorrere in qualsiasi particolare situazione.

DEFINIZIONI

1. Mediazione

La mediazione è una negoziazione realizzata con l'assistenza di una terza parte neutrale - il mediatore - che non ha l'autorità di esprimere una sentenza o di imporre una decisione alle parti in conflitto. Il mediatore agisce come facilitatore, cercando unicamente di aiutare le parti a raggiungere un accordo.

2. Conciliazione

La conciliazione è un procedimento nel quale una terza parte neutrale - il conciliatore - non solo tenta di spingere le parti verso una risoluzione finale, ma è anche chiamato a dare alle parti un parere non vincolante. Questo parere rimarrà confidenziale e non influenzerà l'eventuale successivo arbitrato.

3. Arbitrato

L'arbitrato è un procedimento dove ciascuna delle parti espone il proprio caso a un collegio arbitrale ai fini di una decisione finale e spesso vincolante.

4. Conclusione del procedimento di mediazione o di conciliazione

La mediazione e la conciliazione giungono a termine quando:

- a. le parti raggiungono un accordo. Una lettera firmata da entrambe le parti ed indirizzata all'Associazione nazionale incaricata del procedimento definirà tale accordo;
- b. le parti non raggiungono un accordo. Ognuna delle parti lo dichiarerà tramite una lettera indirizzata all'Associazione nazionale incaricata del procedimento;

- c. il mediatore o il conciliatore valutano – secondo il loro esclusivo giudizio personale - che l'accordo è irraggiungibile. Ciò deve essere formalizzato con una lettera indirizzata all'Associazione nazionale incaricata del procedimento.

LINEE GUIDA PER LA CONCILIAZIONE E LA MEDIAZIONE

Articolo 1

1. Tutte le controversie commerciali riconducibili alle Regole ISF, o ad Arbitrati secondo le Regole ISF, possono essere sottoposte a conciliazione o mediazione.
2. La conciliazione e la mediazione sono consensuali e volontarie. Le parti possono liberamente adottarle o meno. Nessuna delle parti può essere obbligata a iniziare questi procedimenti. Una volta che la procedura è accettata, le parti non sono tenute ad essere d'accordo su qualsiasi termine della decisione che non sia dalle stesse accettato liberamente.
3. Le parti possono mettersi d'accordo su qualsiasi aspetto della procedura. Possono scegliere l'Associazione nazionale che svilupperà il procedimento e/o il mediatore o il conciliatore. Possono anche fissare proprie regole in base alle quali verrà svolto il procedimento. Altrimenti, verranno applicate queste linee guida.

Articolo 2

1. La parte richiedente la conciliazione o la mediazione deve rivolgersi all'Associazione nazionale del paese dove dovrebbe svolgersi l'arbitrato. Qualora in tale paese non vi fosse un'Associazione nazionale associata alla ISF o quella esistente non assicurasse i procedimenti di mediazione o di conciliazione, la richiesta deve essere inviata alla Segreteria generale della ISF. In tal caso, la Segreteria generale indicherà un paese terzo la cui Associazione nazionale potrebbe condurre il procedimento.
2. Le Associazioni nazionali che assicurano la mediazione e la conciliazione debbono informarne la Segreteria generale.
Esse debbono preparare una lista di mediatori/conciliatori, che godano in modo pieno dei propri diritti civili ed abbiano esperienza nella mediazione e/o nella conciliazione.
3. La domanda deve riportare succintamente lo scopo della richiesta ed essere accompagnata dalla tassa di deposito. Essa deve inoltre contenere una breve esposizione della controversia ed i nomi, gli indirizzi e numeri di telefono di tutte le parti coinvolte.
4. L'Associazione nazionale incaricata del procedimento informerà quanto prima l'altra parte della richiesta di conciliazione o di mediazione. A tale parte sarà dato un periodo di dieci giorni lavorativi per informare l'Associazione nazionale se accetta o meno di partecipare al tentativo di conciliazione o mediazione.

Articolo 3

1. In caso di rifiuto della parte sollecitata, il procedimento viene dichiarato concluso. In assenza di una qualsiasi risposta entro il sopra menzionato termine di dieci giorni, la richiesta deve considerarsi respinta. In entrambi i casi, l'Associazione nazionale informa non appena possibile la parte che aveva inoltrato la richiesta.
2. Nel caso in cui il procedimento termini prima del tempo a causa del ritiro di una delle parti, i diritti e gli obblighi delle parti non saranno in alcun modo compromessi dalla procedura interrotta.

3. Se la parte sollecitata accetta il procedimento, l'Associazione nazionale informa l'altra parte e designa quanto prima un conciliatore o un mediatore.
4. Nessuno che abbia interessi economici o personali nell'esito del procedimento può fungere da mediatore o conciliatore, eccetto il caso in cui vi sia il consenso delle parti. Prima dell'accettazione della nomina, la terza parte neutrale che è stata individuata deve mettere in evidenza qualsiasi circostanza che potrebbe essere motivo di pregiudizio o impedire una sollecita conclusione tra le parti.
5. Qualsiasi mediatore o conciliatore non potrà successivamente fungere da testimone o da arbitro qualora il tentativo di mediazione o conciliazione fallisse.
6. Qualora il conciliatore o mediatore non desideri più o sia impossibilitato ad assolvere al proprio compito, l'Associazione nazionale designa un'altra terza figura neutrale, a meno che le parti concordino diversamente.

Articolo 4

1. Il conciliatore o mediatore farà del proprio meglio per assistere le parti nel raggiungimento di un accordo. Condurrà il procedimento nel modo che riterrà opportuno, guidato dai principi di imparzialità, riservatezza, equità e trasparenza.
2. Potrà incontrare o comunicare con le parti tutte le volte che lo ritiene opportuno ed avere incontri congiunti o separati con le stesse. In qualsiasi momento del procedimento, secondo quanto giudica necessario, potrà inoltre richiedere ad una delle parti informazioni aggiuntive e fare raccomandazioni verbali per raggiungere un accordo.
3. Stabilirà il luogo degli incontri e proporrà alle parti una data per l'incontro iniziale. Le parti se lo desiderano possono farsi assistere da un consigliere da loro scelto e a loro spese.
4. Il procedimento deve essere strettamente confidenziale. Ogni persona coinvolta deve rispettare tale regola. Le parti si impegnano a non chiamare il mediatore o il conciliatore come testimone in qualsiasi successivo procedimento giudiziale o arbitrale.
5. Qualsiasi atto, rapporto o altro documento di cui il mediatore venga a conoscenza nell'ambito del proprio compito è strettamente confidenziale. Allo stesso modo deve essere il parere del conciliatore.
6. Le parti concordano di non utilizzare, in nessun procedimento giudiziale o arbitrale, come prova o sotto altra forma, ogni parere o suggerimento espresso da qualsiasi parte durante il procedimento. Quest'obbligo riguarda, fra l'altro, ogni proposta avanzata dal mediatore, come qualsiasi opinione espressa dal conciliatore e/o qualsiasi fatto ammesso da una parte.

Articolo 5

1. Il procedimento termina quando le parti raggiungono un accordo. Esso rimarrà confidenziale, a meno che non sia diversamente concordato dalle parti. Tuttavia, la confidenzialità cessa nel momento in cui viene richiesta l'esecuzione dell'accordo. Le obbligazioni finanziarie e non, che incombono sulle parti debbono venire soddisfatte entro i 30 giorni successivi al raggiungimento dell'accordo. Se non soddisfatte, le parti hanno il diritto di depositare domanda di arbitrato entro 30 giorni.
2. Il procedimento termina inoltre quando le parti lo stabiliscono o quando una di esse dichiara la sua intenzione di non proseguire. Tale decisione non necessita di essere motivata.
3. Il conciliatore e il mediatore sono autorizzati a terminare il procedimento nel momento in cui – secondo il loro personale giudizio - sforzi ulteriori non contribuirebbero ad una risoluzione della controversia.

Articolo 6

1. Se il procedimento si conclude per una ragione diversa dal raggiungimento di un accordo fra le parti, esse hanno il diritto di andare in arbitrato, a patto che si rivolgano alla competente Camera arbitrale entro il limite di tempo stabilito nell'articolo 89 dell'edizione 1994 delle Regole e usi FIS per il commercio delle sementi.

Articolo 7

1. La somma da depositare è pari a SFr 2.000 o alla somma equivalente in altra valuta. La somma deve essere anticipata dalla parte richiedente, quando la domanda è presentata ad una Associazione nazionale.
2. Il mediatore o conciliatore possono inoltre fissare un aumento di tale deposito, aumento che deve venire pagato entro il termine indicato nella notifica del nuovo ammontare. Le parti debbono pagare questa integrazione, così come il deposito iniziale, in misura eguale, se non altrimenti concordato. La tassa sul valore aggiunto dovrà essere inoltre addebitata, quando applicabile.

Sezione B

REGOLE DI PROCEDURA ARBITRALE

ORGANIZZAZIONE DELL'ARBITRATO

Articolo 1

1. Conformemente allo Statuto di ISF, le Associazioni membre devono predisporre gli strumenti per svolgere arbitrati secondo le Regole ed usi ISF per il commercio delle sementi e le presenti Regole ISF di procedura arbitrale. Se in un dato paese vi sono più membri, essi debbono accordarsi per individuare una sola Camera arbitrale.

Le associazioni membre possono alternativamente designare una Camera arbitrale nel paese da loro scelto.

2. L'arbitrato ha luogo sotto il controllo dell'associazione interessata, affiliata alla ISF. Tale associazione può incaricare per l'organizzazione degli arbitrati una Camera arbitrale, così come può organizzarli essa stessa direttamente. In quest'ultimo caso l'associazione, in virtù delle presenti Regole, è considerata come Camera arbitrale.
3. Ogni associazione membra deve comunicare alla Segreteria generale della ISF se organizza direttamente essa stessa gli arbitrati o se incarica una Camera arbitrale. Se l'associazione membra decide di organizzarsi essa stessa per risolvere le dispute, deve depositare la lista degli arbitri e le successive modifiche presso la Segreteria generale ISF.

Se l'associazione nazionale affida l'incarico ad una Camera arbitrale, deve comunicare alla Segreteria generale ISF il nome e l'indirizzo della Camera arbitrale designata per lo svolgimento nel proprio paese degli arbitrati in applicazione delle Regole ed usi ISF e delle presenti Regole di procedura.

4. Ogni Camera arbitrale stabilisce la lista degli arbitri del proprio paese. Gli arbitri devono godere in modo pieno dei loro diritti civili e ricoprire od avere ricoperto cariche di rappresentante ufficiale di ditte od organizzazioni sementiere presso le quali sono stati occupati, ovvero esercitare o aver esercitato delle funzioni di responsabilità che li hanno resi notoriamente qualificati nell'ambito della professione.

Solamente gli arbitri iscritti su tale lista potranno essere nominati componenti di Collegi arbitrali.

Un arbitro appartenente ad una ditta che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti da una sentenza arbitrale e per la quale il Segretario generale ha applicato l'art. 18, sarà ritenuto non eleggibile.

5. I paesi che hanno deciso di avere una Camera arbitrale congiunta possono predisporre una unica lista di arbitri.
6. La possibilità di organizzare un arbitrato sarà sospesa nei paesi dai quali la Segreteria ISF non abbia ricevuto, su richiesta, la lista degli arbitri. Questa situazione verrà indicata nel sito Internet di ISF.

DOMANDE D'ARBITRATO

Articolo 2

1. Le domande d'arbitrato, così come ogni altra corrispondenza concernente l'arbitrato, dovranno essere redatte in otto esemplari ed inviate alla Camera arbitrale del paese del venditore, a mezzo lettera raccomandata¹. La Camera arbitrale ne invierà una copia alla

¹. Ogni volta che viene indicato "lettera raccomandata" si intende "lettera raccomandata con ricevuta di ritorno". Per la convocazione delle riunioni sono accettate le comunicazioni per telefax a condizione che le parti siano d'accordo e che le stesse ne confermino immediatamente la ricezione

Segreteria generale dell'ISF. Se tale Camera arbitrale non è l'associazione membra, una copia della corrispondenza dovrà essere inviata all'associazione stessa al fine di consentirle di assumere le responsabilità previste al paragrafo 1.1. Una copia della corrispondenza dovrà ugualmente essere inviata alla Segreteria generale.

2. Ove nel paese del venditore non esista una associazione nazionale affiliata alla FIS/ISF, ovvero se tale associazione non è ancora organizzata come Camera arbitrale o non ha ancora incaricato dell'organizzazione degli arbitrati una Camera arbitrale, la domanda d'arbitrato dovrà essere indirizzata al Segretario generale della FIS/ISF. Il Segretario generale sceglierà un paese terzo, se possibile geograficamente vicino al paese del venditore, ove una associazione nazionale è affiliata alla FIS/ISF e nel quale avrà luogo l'arbitrato. Quest'ultima sarà tenuta ad accettare di organizzare l'arbitrato.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a. nome, cognome, professione ed indirizzo della parte attrice;
 - b. nome, cognome ed indirizzo della controparte;
 - c. gli arbitri possono richiedere una copia ufficiale della dichiarazione di iscrizione al Registro del Commercio delle due parti, ammesso che esse siano iscritte a detto Registro;
 - d. una precisa esposizione dei fatti della controversia e l'oggetto della domanda.
4. Alla domanda debbono essere uniti l'originale e sei copie o fotocopie del contratto concluso fra le parti, così come gli originali e sei copie o fotocopie degli altri documenti sui quali la parte imposta la propria domanda e sui quali intende appoggiarsi.
5. Quando una domanda non soddisfi le condizioni qui sopra previste, la Camera arbitrale può accordare una dilazione alla parte attrice affinché possa completare la documentazione. Questa dilazione, in tutti i casi, non potrà superare i 30 giorni.
6. Le domande d'arbitrato debbono essere fatte alla Camera arbitrale entro i termini previsti dalle Regole ed usi ISF per il commercio delle sementi in vigore al momento dell'arbitrato, pena la decadenza, salvo casi speciali lasciati al giudizio degli arbitri.

DEPOSITO

Articolo 3

1. Per assicurare il pagamento delle spese dell'arbitrato richiesto, al momento dell'invio della domanda deve essere effettuato un deposito, in moneta convertibile, equivalente a CHF 5.000 presso la Camera arbitrale.

Gli arbitri o la Camera arbitrale possono esigere un aumento dell'ammontare di detto deposito. L'integrazione dovrà essere versata entro il termine previsto nella richiesta².

2. Qualora il deposito richiesto dagli arbitri non venga versato entro tale termine, la domanda è considerata come ritirata. La Camera arbitrale ne darà informazione alla controparte.

NOMINA DEGLI ARBITRI

Articolo 4

1. Dal momento in cui la parte attrice abbia soddisfatto le disposizioni degli articoli 2 e 3 delle presenti Regole, la Camera arbitrale invierà a mezzo lettera raccomandata:

2. Va evidenziato che il costo di un arbitrato può differire a seconda che l'azienda venditrice sia o non sia membra dell'associazione nazionale del proprio paese. Infatti, alcune associazioni hanno costi arbitrati differenti fra i soci ed i non soci.

- alla parte convenuta, una copia della domanda e dei documenti allegati;
 - alle due parti, la lista degli arbitri prevista all'articolo 1.4.
2. Ogni parte nominerà un arbitro entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della lista degli arbitri. Se tale nomina non viene effettuata entro il termine prescritto, la Camera arbitrale provvederà a designare l'arbitro o gli arbitri mancanti.
 3. Il terzo arbitro sarà nominato dalla Camera arbitrale.
 4. Accettando la nomina nel Collegio arbitrale, ogni arbitro deve dichiarare per iscritto di rispettare il Codice etico per gli Arbitri contenuto nella parte D delle Regole di procedura. In caso contrario, un altro arbitro sarà designato secondo i paragrafi 2 e 3 di cui sopra.
 5. La Camera arbitrale comunicherà, appena possibile, alle due parti a mezzo lettera raccomandata, la composizione del Collegio arbitrale.

RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Articolo 5

1. Un arbitro può essere ricusato in virtù delle disposizioni legali del paese nel quale si tiene l'arbitrato.
2. Se una parte desidera ricusare un arbitro, deve indirizzare per iscritto, entro gli 8 giorni lavorativi successivi al ricevimento della notifica della composizione del Collegio arbitrale, una domanda motivata alla Camera arbitrale competente.
3. La decisione relativa alla validità della domanda di ricusazione è presa dalla Camera arbitrale dopo aver esaminato le motivazioni.
4. Se la domanda di ricusazione viene accettata, la parte che aveva designato quell'Arbitro è tenuta a nominare un nuovo arbitro entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento, a mezzo lettera raccomandata, della comunicazione della Camera arbitrale.

PROCEDURA DELL'ARBITRATO

Articolo 6

1. La Camera arbitrale comunica alle due parti, a mezzo lettera raccomandata, il luogo, la data e l'ora dei dibattiti. Tale comunicazione deve pervenire alle parti con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data dei dibattiti. Salvo casi di forza maggiore l'udienza dovrà tenersi entro i due mesi successivi alla nomina degli arbitri.
2. La Camera arbitrale invita le parti ad assistere all'udienza.
3. Non vi è tuttavia necessità di procedere ad un dibattito orale se le parti ed il Collegio arbitrale si accordano per rinunciarvi.
4. Gli arbitri, dietro richiesta motivata di una delle parti, da essi ritenuta giustificata, o di propria iniziativa, possono ordinare che le parti esponano la loro posizione preventivamente e per iscritto. Le disposizioni previste all'articolo 2, ove appropriate, restano ugualmente applicabili.
5. La Camera arbitrale può designare un segretario che assista alle sedute.
6. La sentenza deve essere redatta sotto la responsabilità degli arbitri.
7. Qualora si renda necessario, gli arbitri possono tenere più sedute. Le parti o i loro rappresentanti ne saranno informati per iscritto. Gli arbitri possono informare verbalmente le parti che sarà tenuta una nuova riunione nel corso di una seduta alla quale tutte le parti siano presenti.

8. Gli arbitri possono autorizzare le parti a farsi accompagnare da testimoni o da esperti, o citarli. Essi possono citare questi stessi direttamente.
9. Tutti i dibattiti o le dichiarazioni orali debbono essere fatti nel corso di una seduta ufficiale.
10. Tutte le comunicazioni tra le parti e gli arbitri, al di fuori delle udienze, debbono avvenire per iscritto. Ogni comunicazione di una parte deve essere spedita ad ogni altra parte dell'arbitrato e ad ogni arbitro. Ogni comunicazione di un arbitro deve essere spedita ad ogni parte dell'arbitrato e ad ogni altro arbitro.
11. La Camera arbitrale invia ad ogni parte copia di tutte le dichiarazioni scritte.

Articolo 7

1. Le parti possono assistere personalmente ai dibattiti o farsi rappresentare da membri della loro associazione o di un'altra associazione membra della ISF o da un mandatario debitamente accreditato.
2. A richiesta degli arbitri, le parti debbono provvedere a fornire tutti i dettagli e le delucidazioni relativi all'arbitrato. Esse debbono ugualmente uniformarsi alle richieste loro rivolte dagli arbitri.
3. Se una parte non soddisfa queste richieste, al momento dell'emissione della loro sentenza gli arbitri possono trarre tutte le conclusioni che a loro sembrano appropriate.

Articolo 8

Se una delle parti non fornisce entro i termini fissati le spiegazioni e i campioni richiesti dal terzo arbitro, o se essa non si presenta ai dibattiti orali, la sentenza deve essere pronunciata sulla base dei documenti disponibili.

CONTROQUERELA

Articolo 9

1. La parte convenuta è autorizzata a formulare una richiesta di controquerela contro la parte attrice, a condizione che questa richiesta riguardi lo stesso contratto della prima domanda.
2. Pena la non accettabilità, la domanda di controquerela deve essere indirizzata alla Camera arbitrale dalla parte convenuta entro i 15 giorni successivi al ricevimento della domanda d'arbitrato il cui invio è previsto al paragrafo 4.1., salvo casi eccezionali lasciati al giudizio degli arbitri.

RITIRO DELLA DOMANDA D'ARBITRATO E TRANSAZIONE

Articolo 10

1. Una domanda d'arbitrato può essere ritirata dalla parte attrice a condizione che la richiesta di ritiro sia presentata per iscritto. In mancanza di una specifica tariffazione da parte della Camera arbitrale, le condizioni di tale ritiro saranno le seguenti:
 - a. se la domanda d'arbitrato viene ritirata prima che gli arbitri abbiano iniziato i loro lavori, la parte attrice sarà tenuta a pagare un importo, in moneta convertibile, equivalente a CHF 500 maggiorato delle eventuali spese;
 - b. se la Camera arbitrale già ha citato la controparte conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, la parte attrice sarà tenuta a pagare un importo equivalente a CHF di

- 1.000 maggiorato delle eventuali spese;
- c. se la domanda d'arbitrato viene ritirata lo stesso giorno fissato per la seduta, ma prima della riunione del Collegio arbitrale, la parte attrice sarà tenuta a pagare un importo, in moneta convertibile, equivalente a CHF 1.500 maggiorato delle eventuali spese;
 - d. se la domanda d'arbitrato viene ritirata durante o dopo la prima riunione arbitrale, la parte attrice dovrà integralmente le spese d'arbitrato;
 - e. gli importi indicati all'articolo 10.1 sono validi alla data di adozione delle presenti Regole. Il Comitato esecutivo della ISF li aggiornerà periodicamente. L'Assemblea generale ne sarà informata.
2. Una volta che sia stata interposta la difesa, la domanda di arbitrato non può essere ritirata se la controparte non dichiara di consentirvi, sia verbalmente durante la riunione, che per iscritto dopo la stessa.
 3. In caso d'arbitrato d'appello, gli importi indicati al primo paragrafo di questo articolo vengono raddoppiati.
 4. Gli importi dovuti in funzione del ritiro della domanda d'arbitrato sono prima di tutto imputati al deposito previsto all'articolo 3.
 5. Nel caso in cui nel corso dell'arbitrato intervenga una transazione, l'arbitrato ha termine attraverso la stesura di un verbale scritto, firmato dagli arbitri e dalle parti ed indicante il luogo e la data, nonché il sistema di ripartizione delle spese. Tale verbale deve essere inviato alle parti con lettera raccomandata.

SENTENZA

Articolo 11

1. Gli arbitri emettono la sentenza sul loro onore in applicazione delle Regole ed usi ISF per il commercio delle sementi e di tutte le altre condizioni eventualmente previste dalle parti in contratto, e questo in tutta obiettività.
2. Gli arbitri emettono la loro sentenza entro i tre mesi successivi al giorno della prima seduta arbitrale.
3. Gli arbitri sono tuttavia autorizzati a prolungare il loro mandato di due mesi in due mesi se, a loro parere, circostanze eccezionali giustificano una tale proroga.
4. Gli arbitri emettono la loro sentenza a maggioranza di voti.
5. La sentenza arbitrale deve contenere:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. i nomi degli arbitri che hanno emesso la sentenza;
 - c. la descrizione dell'argomento della divergenza;
 - d. l'esposizione dei fatti, la decisione e i relativi motivi;
 - e. l'ammontare delle spese e chi debba sostenerle;
 - f. l'indicazione del luogo e del giorno in cui la sentenza è stata emessa;
 - g. la firma degli arbitri, impegnante loro stessi;
 - h. tutte le altre indicazioni necessarie per la validità della sentenza nel paese ove questa è stata emessa.
6. Gli Arbitri sono obbligati a redigere la sentenza in modo che essa soddisfi le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e di New York (vedere allegati I e II).
7. Le sentenze arbitrali contro le quali non è stato interposto appello o le sentenze arbitrali

d'appello, hanno forza di legge nei confronti delle parti e sono esecutive.

8. Gli arbitri redigono la sentenza in almeno cinque esemplari, sottoscritti personalmente. La Camera arbitrale invia, il più presto possibile e non oltre due mesi dopo l'emissione della sentenza, a mezzo lettera raccomandata, un esemplare della sentenza a ciascuna delle parti, al Segretario generale della ISF e alla (alle) associazione(i) nazionale(i) del paese ove l'arbitrato ha avuto luogo, se l'arbitrato è stato effettuato da una Camera arbitrale esterna.

Un esemplare è utilizzato in conformità alle disposizioni di legge del paese dove l'arbitrato ha avuto luogo e un altro esemplare resta presso gli archivi della Camera arbitrale.

APPELLO

Articolo 12

1. Ciascuna parte può presentare appello alla Segreteria generale della ISF contro la sentenza arbitrale, a mezzo lettera raccomandata. L'appello deve essere presentato non oltre un mese dopo la ricezione della sentenza arbitrale indicata all'articolo 11.8. Il periodo di un mese è verificato facendo riferimento al timbro postale posto sulla raccomandata di spedizione della domanda di appello. La domanda di appello deve avere in allegato i documenti indicati nell'articolo 2.4.
2. Se la parte che è stata condannata presenta domanda di appello, essa deve, nei termini che stabilirà la Segreteria generale, fornire o versare una cauzione che garantisca l'esecuzione della sentenza di primo grado presso l'organizzazione nazionale affiliata alla ISF a cui appartiene la parte vincente. Nel caso in cui tale organizzazione non esista, detta cauzione deve essere fornita o versata alla Segreteria generale della ISF. Tale cauzione potrà consistere sia nel deposito della somma sia in una garanzia bancaria irrevocabile della durata minima di 12 mesi, a meno che le parti non si accordino su un'altra forma di garanzia.
3. Un deposito d'appello, in moneta convertibile, equivalente a CHF 5.000 deve essere versato alla Segreteria generale della ISF nel termine fissato da quest'ultima. La Segreteria generale della ISF mette a disposizione dell'associazione scelta per l'appello tale deposito. La Camera arbitrale o il Collegio arbitrale possono richiedere un aumento di tale deposito. Il supplemento deve essere versato nel termine previsto nella loro comunicazione.
4. Dopo la notifica della sentenza d'appello, se questa conferma la decisione di prima istanza l'associazione nazionale indicata al paragrafo 2, o la Segreteria generale della ISF, fornirà o verserà la cauzione alla parte vincente. Se la sentenza d'appello invalida o modifica la sentenza di prima istanza e se la cauzione è stata versata in contanti, l'importo o l'eventuale eccedenza sarà rimborsata immediatamente alla parte che l'ha fornita.
5. La sentenza arbitrale d'appello deve contenere gli elementi previsti al paragrafo 11.5.

Articolo 13

1. Il Segretario generale della ISF incarica un'associazione nazionale affiliata alla ISF stessa di organizzare l'arbitrato d'appello. Questa non si può rifiutare di organizzare l'appello. Tale associazione non deve appartenere ai paesi cui appartengono il querelante ed il convenuto. Inoltre, il paese scelto per l'appello deve essere diverso da quello in cui ha avuto luogo l'arbitrato di primo grado.
2. In appello la decisione degli arbitri, sia formalmente che materialmente, è irrevocabile.
3. L'appello deve essere svolto almeno da tre arbitri designati dalla Camera arbitrale prescelta.

4. Gli arbitri che sono stati in carica nel primo grado non possono essere arbitri in appello.
5. La lingua nella quale debbono essere redatti i documenti viene determinata dalla Segreteria generale della ISF.
6. Restano applicabili, oltre alle disposizioni del presente articolo, anche quelle previste dall'articolo 5 all'articolo 11 compreso.

SENTENZE ARBITRALI D'APPELLO

Articolo 14

Un estratto delle sentenze arbitrali d'appello, senza che siano resi noti i nomi delle parti, può essere pubblicato dalla Segreteria generale della ISF.

SPESE D'ARBITRATO

Articolo 15

1. Gli arbitri valutano e fissano le spese d'arbitrato.
2. In linea di principio, le spese d'arbitrato sono a carico della parte perdente.
3. Gli arbitri possono tuttavia ripartire le spese fra le due parti.
4. Qualora la parte condannata abbia per iscritto offerto all'altra parte una somma equivalente o superiore a quella cui è stata condannata dagli arbitri, aumentata della somma dovuta per il ritiro della domanda d'arbitrato, e questo prima che abbia avuto luogo la prima seduta, le spese d'arbitrato sono a carico dell'altra parte.
5. In appello, gli arbitri decideranno circa l'imputazione delle spese dell'arbitrato di primo grado. In linea di principio, le spese dei due gradi di giudizio debbono essere sopportate dalla parte condannata. Il paragrafo 3 rimane applicabile.

Articolo 16

1. Nella misura in cui le spese d'arbitrato siano dovute sia alla Camera arbitrale, che alla ISF, queste sono dedotte innanzitutto dagli importi già versati dalla parte attrice, sia alla Camera arbitrale, sia alla Segreteria generale della ISF.
2. La Camera arbitrale o la Segreteria generale della ISF possono chiedere nel corso dell'arbitrato il pagamento di una somma supplementare.
3. Qualora siano già state pagate da una parte delle spese d'arbitrato, la sentenza dovrà prevedere in quale misura tali spese le saranno rimborsate.

Articolo 17

Le spese d'arbitrato dovute alla Camera arbitrale o alla ISF sono costituite:

- a. dalle spese e dai rimborsi sostenuti dalla Camera arbitrale, dalla ISF, dagli arbitri o dal segretario;
- b. dagli onorari degli arbitri e del segretario.

Articolo 18

1. Le obbligazioni di carattere finanziario e non, imputate alle parti, devono venire adempiute entro i 30 giorni successivi il ricevimento della sentenza.

2. Se si tratta di una sentenza di primo grado, tale adempimento è sospeso per entrambe le parti in caso di appello di una delle due parti. Il Segretario ne informa immediatamente l'altra parte. In mancanza di appello, la parte vincente ne può chiedere l'exequatur secondo le regole della Convenzione di New York.
3. Se si tratta di una sentenza d'appello il termine non può essere prorogato e in caso di mancato adempimento, la parte vincente ne può chiedere l'exequatur secondo le regole della Convenzione di New York.
4. Nel caso in cui una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico da un giudizio arbitrale ISF definitivo, l'altra parte deve segnalare la mancanza alla Segreteria generale ISF. Ai fini della notifica prevista in questo articolo, le sentenze arbitrali ISF sono considerate definitive dopo che sono state esaurite tutte le possibilità di appello, ovvero allorchè sia scaduto il termine per la presentazione di tali appelli. La Segreteria generale ISF, dopo opportune verifiche³, lo renderà noto a tutte le associazioni che aderiscono alla ISF. Le Associazioni, a loro volta, sono tenute ad informare tutti i loro associati. La Segreteria ISF e le Associazioni membre debbono espressamente evidenziare che questa comunicazione non impedisce che possano venire avviati altri giudizi. Se una delle parti o entrambe le parti informano la Segreteria ISF, prima che sia inviata la notifica, di aver fatto ricorso al giudizio di un tribunale, allora la Segreteria generale e poi a loro volta le Associazioni membre indicheranno in detta notifica che vi è un giudizio di revisione in corso. La Segreteria generale segnalerà a tutte le Associazioni membre la sentenza finale, su richiesta di una delle parti.
5. Quando un membro di una Associazione aderente ad ISF o un qualunque altro membro di ISF non abbia adempiuto ai propri obblighi derivanti da una sentenza arbitrale ISF definitiva, quel membro verrà immediatamente escluso dalla partecipazione a qualunque attività o Congresso ISF.

Articolo 19

Salvo accordo contrario espressamente previsto per iscritto, le disposizioni delle presenti Regole impegnano le parti.

Articolo 20

Dalle parti non può essere intentata azione di responsabilità per qualsiasi danno che emerga dall'esecuzione delle presenti Regole a carico della Camera arbitrale, degli arbitri, delle Associazioni membre e della Segreteria generale della ISF.

PROCEDURA ACCELERATA *

Articolo 21

1. La procedura accelerata è una procedura arbitrale la quale prevede che il contraddittorio tra le parti si svolga in forma accelerata e semplificata al fine di facilitare e sveltire il recupero di piccole somme di denaro relative a reclami che presentano carattere certo,

³ Allo scopo di consentire un'opportuna verifica, la Segreteria ISF richiederà alla parte prevalente una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda stessa che attesti che la sentenza non è stata adempiuta. Questa dichiarazione sarà inviata dalla Segreteria ISF alla parte soccombente con lettera raccomandata, offrendogli così l'opportunità di spiegare o rispondere circa il mancato adempimento. Nel contempo la Segreteria ISF avviserà la stessa parte soccombente che, in mancanza di una risposta ragionevole, che può essere solo una causa di forza maggiore, la supposizione di non aver adempiuto la sentenza sarà ritenuta corretta e la mancanza sarà resa nota. La lettera raccomandata inviata all'indirizzo corretto e che non sia accettata o recuperata dal destinatario, sarà considerata come ricevuta e la procedura continuerà.

(*) Tutta la corrispondenza relativa alla procedura accelerata deve essere fatta in facsimile o per telefono e confermata per iscritto.

in moneta ed esigibile.

Questa procedura può essere applicata quando il reclamo di denaro ha una base contrattuale e non eccede l'ammontare di 100.000 SFR (ovvero l'equivalente espresso in un'altra valuta, alla data del reclamo arbitrale), escludendo i danni o altre indennità.

2. La domanda di arbitrato in forma scritta deve essere inviata in quattro copie alla Camera arbitrale definita all'art. 2. La Camera arbitrale ne invierà immediatamente una copia all'altra parte e una copia alla Segreteria generale.

Ogni domanda di arbitrato deve essere accompagnata dal deposito richiesto all'art. 3 delle presenti Regole.

La domanda deve contenere:

- i nomi e gli indirizzi del creditore e del debitore;
- il preciso ammontare che viene reclamato, unitamente al conteggio dettagliato delle singole componenti ed alle motivazioni di detto reclamo.

La domanda deve obbligatoriamente essere accompagnata dai documenti giustificativi e da una copia del contratto che ha dato origine al reclamo, il quale deve evidenziare la clausola concernente il ricorso all'arbitrato o indicare che la compravendita è stata effettuata secondo le Regole ISF.

3. La Camera arbitrale

- notifica alla parte convenuta che è pervenuta una domanda di arbitrato;
- nomina un arbitro scelto nella lista di arbitri definita all'art. 1. Le parti vengono informate via facsimile della nomina dell'arbitro, il quale può essere oggetto di riconsuazione secondo l'art.5.2.

Se la richiesta di riconsuazione viene accettata, la Camera arbitrale deve nominare un secondo arbitro e quindi, eventualmente, un terzo arbitro. La terza nomina sarà finale.

4. Salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente, reclami addizionali non sono accettabili. Tutte le controquerelle, per essere accettate, devono essere depositate entro 5 giorni dalla notifica della ricezione della domanda di arbitrato. Una volta che questo termine sia trascorso, la Camera arbitrale invierà eventualmente il controquerelante a presentare il proprio caso quale nuovo reclamo che sarà oggetto di una procedura arbitrale distinta dalla procedura già in corso.
5. L'arbitro fissa la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Sarà cura della Camera arbitrale avvisare entrambe le parti dell'udienza, via fax e con anticipo di almeno 14 giorni rispetto alla data della riunione. L'avviso deve essere confermato per iscritto.
6. Se viene organizzata un'udienza:

- nessun documento o atto supplementare deve essere depositato dalla parte attrice nel periodo che va dalla data della sua domanda di arbitrato all'apertura dell'udienza stessa;
- la parte convenuta viene invitata a depositare la propria memoria al più tardi due giorni lavorativi prima della data della riunione, in originale oppure in copia conforme.

In quest'ultimo caso, gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione per essere visionati durante le riunioni.

Se le parti decidono che una riunione sia superflua e che l'arbitro possa prendere la propria decisione basandosi solamente sui documenti,

- nessun documento o atto supplementare può essere depositato dalla parte attrice nel periodo che intercorre tra la data della sua domanda di arbitrato e la data della decisione presa dall'arbitro;
- la parte convenuta sarà informata dall'arbitro del termine per inviare la propria

memoria in originale.

7. Sentenza

Se dopo l'udienza delle parti o dall'esame dei documenti che sono stati forniti l'arbitro ritiene che il reclamo sia parzialmente o interamente fondato, il tribunale arbitrale emette la sentenza con l'ordine di pagare la somma reclamata, per l'ammontare che considera giustificato.

Se il reclamo risulta essere infondato o i documenti prodotti rivelano, per qualsiasi ragione, che è necessario approfondire ulteriormente il caso, il tribunale respinge l'intero reclamo o parte di esso ed invita la parte attrice a ripresentare, se è il caso, l'intera materia alla Camera arbitrale secondo la procedura ordinaria prevista dalle Regole. In tal caso, ciascuna delle parti può inoltrare una domanda d'arbitrato presso la Camera arbitrale, la quale prenderà a carico in base alla data di arrivo.

La sentenza una volta notificata alla parti, è finale e solleva l'arbitro dal proprio compito.

L'art. 18.4 si applica alla sentenza arbitrale.

8. Durata dell'arbitrato.

La durata del mandato del Tribunale arbitrale che delibera secondo la procedura accelerata è di due mesi dalla data della formale registrazione della sua accettazione di esaminare il caso.

Con autorizzazione delle parti e nello spirito delle condizioni di cui sopra, è facoltà del Presidente della Camera arbitrale, di sua iniziativa e se lo giudica opportuno, di prolungare il mandato dell'arbitrato di un mese.

Sezione C

LA MEDIAZIONE, LA CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO PER RISOLVERE LE DISPUTE TRA OPERATORI PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE PER LA SELEZIONE VARIETALE

INTRODUZIONE

Federazione Internazionale Sementi (ISF) ha come membri i costitutori di nuove varietà vegetali ed i detentori di diritti derivanti da brevetti per invenzioni biotecnologiche. La ISF, attraverso la mediazione, la conciliazione o l'arbitrato che la Federazione stessa organizza o delega, si propone di aiutare a risolvere i conflitti che le vengono sottoposti dalle persone fisiche o giuridiche che sono attive nel campo della creazione di diritti di proprietà intellettuale o della concessione, del trasferimento e della gestione dei diritti stessi.

Le regole della mediazione, della conciliazione e dell'arbitrato vincolano solamente le persone fisiche o giuridiche che desiderano farvi ricorso nel quadro di una clausola compromissoria accettata dalle parti o prevista dal contratto che le lega. Questa clausola deve stabilire che ogni contraente accetta di risolvere le eventuali controversie attraverso la mediazione, la conciliazione o l'arbitrato organizzati dalla ISF.

Se il contratto prevede una clausola arbitrale ISF per le controversie riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, le parti in causa dovranno assoggettarvisi, a meno che non trovino una soluzione in via preliminare, a mezzo mediazione o conciliazione, da ognuna di esse accettata o applicata.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Il collegio arbitrale è il gruppo di persone designate a trattare un caso di arbitrato.

La Camera arbitrale è un'entità pubblica o privata specializzata nell'assicurare sistemi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra i quali in primo luogo l'arbitrato, così come nella loro organizzazione, con mezzi legali e amministrativi. La Camera arbitrale organizza, aiuta e ospita i tribunali che trattano i casi concreti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE, DELLA CONCILIAZIONE E DELL'ARBITRATO IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 1

Le disposizioni arbitrali ISF in materia di proprietà intellettuale regolano le controversie che sopraggiungono nel quadro dell'applicazione o dell'interpretazione di un contratto che lega le parti, sia per la messa in opera della ricerca e della divisione dei benefici della ricerca stessa, sia per l'applicazione o l'interpretazione delle clausole di una licenza di utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Queste regole ISF possono anche disciplinare ogni altra questione relativa alla proprietà intellettuale, purché sia convenuto tra le parti. In assenza di un accordo tra le parti, in nessun caso si può applicare questa clausola, in particolare modo nelle cause civili o penali aventi ad oggetto la contraffazione di diritti di proprietà intellettuale, relativi sia a licenze che a brevetti concernenti la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

REGOLE PER LA MEDIAZIONE, LA CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO

Articolo 2

a. A seconda di ciò che hanno scelto le parti ed in tempi successivi, se necessario, la ISF

assicura la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, organizzandoli o creando un eventuale collegio arbitrale.

Nel caso in cui esista una Camera arbitrale organizzata, la ISF può delegare ad essa la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato fra le parti.

b. Nei paesi in cui hanno luogo la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, l'Associazione nazionale esistente ne controlla il funzionamento e può, se lo ritiene opportuno, scegliere per questo compito una Camera arbitrale esistente.

c. Nel caso in cui nel paese in questione non esista un'associazione che sia membra della ISF o che per ragioni diverse non possa organizzare o delegare l'arbitrato, la Segreteria generale della ISF, autorizzato dal Comitato esecutivo, potrà designare, con l'accordo delle parti una Camera arbitrale in un altro paese. Se ciò non è possibile o se una delle parti non è d'accordo, il collegio arbitrale sarà costituito nella sede della ISF, entro tre mesi dal momento in cui si è preso atto dell'impossibilità di una soluzione nazionale o da quando le parti l'hanno rifiutata.

Nel caso in cui le associazioni membra della ISF deleghino la gestione del caso ad una Camera arbitrale nazionale debitamente costituita, esse debbono informarne la ISF.

d. I conciliatori o gli arbitri che vengono scelti e designati a livello nazionale o internazionale, conformemente alle diverse situazioni sopra descritte, debbono essere espressamente individuati fra le aziende e gli organismi membri dell'associazione nazionale o tra i membri diretti della ISF. Ogni Associazione aderente deve definire una lista degli arbitri che intende proporre.

Ciascuna azienda membra diretta della ISF deve ugualmente designare un arbitro, qualora ciò non fosse stato possibile a livello nazionale. La lista che ne risulta deve essere tenuta a disposizione della Camera arbitrale designata e della Segreteria generale della ISF. I membri dell'associazione o le associazioni nazionali aderenti alla ISF, possono costituire un tribunale arbitrale o domandare alla Segreteria generale della ISF di organizzarlo al loro posto.

e. In caso di assenza di una Camera arbitrale nazionale, il collegio arbitrale costituito a livello nazionale o a livello della ISF deve provvedere:

- alla designazione da parte di ciascuna delle parti in causa di un arbitro, scelto nella lista loro comunicata;
- alla scelta del presidente del Collegio arbitrale, designato dai due arbitri nominati dalle parti, oppure dal Segretario generale autorizzato dal Comitato esecutivo ISF.

Se le parti in causa non designano i rispettivi arbitri o non riescono ad accordarsi sulla designazione del terzo arbitro, il quale deve presiedere il collegio arbitrale, il Segretario generale, entro trenta giorni dalla mancata designazione e previa autorizzazione del Comitato esecutivo, designerà sia l'arbitro o gli arbitri mancanti, che il presidente.

Ciascuna delle parti può recusare l'arbitro scelto dalla controparte o il terzo arbitro per ragioni che deve spiegare e che deve documentare. In questo caso la nomina definitiva degli arbitri spetta al Segretario generale, autorizzato dal Comitato esecutivo della ISF.

Questa disposizione non sostituisce le diverse regole di procedura della Camera arbitrale, che debbono venire rispettate.

Va sottolineato che gli arbitri vengono designati come giudici della controversia e non debbono agire in alcun caso, durante l'arbitrato, come rappresentanti delle parti.

f. mediazione e conciliazione

1. Se le parti l'accettano, esse possono ricorrere ai servizi di un mediatore o di una persona incaricata di conciliare le parti. Tanto il mediatore che il conciliatore debbono venire designati congiuntamente dalle due parti, sulla base della lista di esperti del

paese in questione, oppure in assenza di accordo tra le parti, dal Segretario generale, previa autorizzazione del Comitato esecutivo della ISF.

Deve essere richiamata l'attenzione sul fatto che il mediatore è incaricato di individuare un punto di vista che consenta alle parti di accettare la soluzione formulata, mentre il ruolo del conciliatore è quello di rendere capaci le parti di raggiungere tra di loro un accordo sulla controversia, estinguendo così ogni procedura in materia.

Se non viene raggiunto un accordo sulla proposta del mediatore o sul compito svolto dal conciliatore, le parti debbono ricorrere all'arbitrato entro il termine di trenta giorni.

2. Nel caso di una mediazione o di una conciliazione, i termini per il deposito di una domanda di arbitrato sono sospesi dalla data di accettazione della mediazione o della conciliazione, fino alla data del fallimento dell'incarico del mediatore o del conciliatore, come documentato da un verbale di insuccesso.

DOMANDA DI ARBITRATO

Articolo 3

Se la mediazione o la conciliazione non riescono a far raggiungere un accordo fra le parti e se la parte interessata desidera mandare avanti il procedimento, essa deve depositare una domanda di arbitrato presso la Camera arbitrale del paese della parte reclamante, titolare apparente dei diritti di proprietà intellettuale; tale domanda deve essere depositata entro trenta giorni lavorativi dalla stesura del verbale di insuccesso e dalla data di notifica.

Nel caso di assenza o di rifiuto della Camera arbitrale nazionale ad organizzare l'arbitrato, la domanda deve essere indirizzata al Segretario generale della ISF, il quale - autorizzato dal Comitato esecutivo - affiderà l'arbitrato ad un paese che ha una Camera arbitrale o che accetta di costituire un Collegio arbitrale.

Per garantire il pagamento delle spese dell'arbitrato, un deposito di 2.000 franchi svizzeri o una somma equivalente deve essere versata alla Camera arbitrale o al Segretario della ISF, al momento dell'invio della domanda.

a. Nel caso di domanda d'arbitrato, la parte interessata deve presentarla alla Camera arbitrale o, in caso d'assenza della Camera arbitrale nel paese interessato, alla Segreteria generale della ISF, inviandone copia all'altra parte in causa. In tale domanda deve specificare il proprio ruolo e il proprio indirizzo, quelli dell'altra parte ed esporre precisamente i fatti della controversia, unendo tutti i documenti che possono permettere agli arbitri di valutare al meglio la questione.

La domanda ed i documenti collegati debbono venire forniti secondo i requisiti richiesti o le regole di procedura della Camera arbitrale del paese interessato, qualora esse esistano, oppure debbono essere presentati in quattro copie alla Segreteria generale della ISF, quando il Comitato esecutivo è incaricato di organizzare il Collegio.

In tutti i casi occorre rispettare il principio del contraddittorio attraverso il diritto alla difesa, il confronto dei testimoni e l'introduzione delle prove. Ciascuna delle parti deve inviare copia dei documenti alla parte avversaria, oppure chiedere alla Camera arbitrale di provvedervi, se di solito essa stessa vi provvede.

b. Se una domanda d'arbitrato non soddisfa tutte le condizioni specificate sopra, la Camera arbitrale o il Collegio arbitrale costituito presso la ISF accorderanno un periodo di tempo per completare la domanda, periodo che in ogni modo non potrà superare i 45 giorni.

c. Spese arbitrali: nel momento in cui esiste una Camera arbitrale, la parte che ha chiesto l'arbitrato deve, per garantire le spese, regolare il deposito o la provvigione che gli verrà richiesta. In modo analogo ci si deve comportare nel caso in cui il Collegio arbitrale venga costituito dalla Segreteria generale della ISF.

DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI

Articolo 4

Gli arbitri vengono scelti dalle parti sulla base di una lista di esperti che viene loro comunicata, per ciascun paese, dalla Camera arbitrale, oppure dalla Segreteria della ISF.

Gli arbitri debbono godere pienamente dei loro diritti civili e debbono avere ricoperto, all'interno delle organizzazioni, delle imprese o dei gruppi a cui appartengono, funzioni di responsabilità, che abbiano permesso loro di acquisire competenze tali da consentire di svolgere pienamente questo compito.

RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Articolo 5

Come sopra indicato, un arbitro o il terzo arbitro può essere ricusato in base alle disposizioni e alle regole di procedura arbitrale della Camera arbitrale del paese o in base alle norme legali del paese stesso.

Conformemente alle regole etiche, gli arbitri possono essere ricusati se esiste un vincolo di subordinazione o di dipendenza con una delle parti in causa.

La decisione se la domanda di ricusazione è fondata o meno, domanda che deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ritorno alla Camera arbitrale del paese interessato, oppure al Collegio arbitrale, sarà presa autonomamente dalla Camera arbitrale, oppure dalla Segreteria generale previa autorizzazione del Comitato esecutivo della ISF, dopo avere studiato i documenti e le motivazioni.

La decisione della Camera arbitrale, o della Segreteria generale della ISF, è inappellabile.

PROCEDURE ARBITRALI

Articolo 6

Si presuppone che le parti in causa siano a conoscenza delle procedure arbitrali della Camera arbitrali.

Le procedure delle Camere arbitrali ISF sono contenute nel documento "Regole di procedura della ISF", al quale si aggiunge il "Codice etico degli arbitri" della ISF.

Se non esistono una Camera arbitrale o delle procedure nazionali, la Segreteria generale della ISF, previa autorizzazione del Comitato esecutivo, deve costituire un collegio arbitrale e deve comunicare con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo, a mezzo lettera raccomandata, il luogo e l'ora del dibattito, nonché la composizione del collegio.

Il collegio, di propria iniziativa, ascolterà le parti eventualmente assistite da consulenti, le coinvolgerà nelle discussioni e delibererà a porte chiuse.

La sentenza arbitrale deve essere redatta sotto la responsabilità degli arbitri, i quali possono ascoltare e chiedere a tutti i testimoni di apparire durante le udienze formali, alla presenza di entrambi le parti.

L'accesso alle riunioni è limitato ai componenti il Collegio arbitrale, al Segretario incaricato di assisterlo e alle due parti, assistite dai loro consiglieri.

I dibattiti debbono essere orali e rispettare il principio del contraddittorio. Ciascuna delle due parti può presentare le proprie opinioni sui diversi punti di vista a mezzo di dichiarazioni e repliche.

Dopo le audizioni, la Camera arbitrale redige la sua sentenza sotto la responsabilità degli arbitri.

La sentenza viene deliberata a maggioranza e deve essere notificata agli interessati.

Le sentenze delle Camere arbitrali che non sono soggette a possibilità d'appello o le sentenze di secondo grado, sono depositate nelle cancellerie delle corti competenti, a cura della parte attrice, oppure le parti possono incaricare di provvedervi la Camera arbitrale che ha deliberato il giudizio. La sentenza non può essere depositata in cancelleria fino a quando non è definitiva.

L'APPELLO

Articolo 7

Le sentenze delle Camere arbitrali possono essere appellate.

La procedura d'appello è indicata agli articoli 12 e 14 delle Regole di procedura arbitrale della ISF.

DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Articolo 8

Come precisato in precedenza, le parti debbono depositare i loro documenti, i pareri degli esperti ed i loro punti di vista in tante copie quanti sono gli arbitri del Collegio, insieme ad una copia che dovrà essere messa a disposizione della Camera arbitrale competente.

COMPARIZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 9

Le parti possono comparire di persona davanti al Collegio arbitrale o farsi rappresentare da un rappresentante cui sia stato conferito debito mandato. Le parti possono anche farsi assistere da un avvocato.

Solamente gli avvocati debitamente iscritti all'Albo o all'associazione di cui fanno parte, non sono obbligati a provare il loro mandato, se i documenti che forniscono durante l'arbitrato confermano il loro ruolo come rappresentanti.

Qualora la parte convenuta, debitamente citata, non si presenti, non si faccia rappresentare e non produca nessun tipo di argomentazione o nessun documento, il Collegio arbitrale procederà nell'arbitrato basandosi solamente sugli elementi di cui dispone.

AMMINISTRAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

Articolo 10

Gli arbitrati possono svolgersi nell'ambito dei locali della Camera arbitrale designata o in qualsiasi altro luogo, se il Collegio arbitrale lo accetta all'unanimità.

MODALITA' DI ISTRUTTORIA

Articolo 11

I Collegi arbitrali, oltre ai documenti ed alle informazioni forniti loro dalle parti, dispongono di pieni poteri per ricercare gli elementi su cui basare la loro valutazione.

Essi debbono comunque rispettare i principi del contraddittorio, così come gli elementi che derivano dall'applicazione dei diritti nazionali ed internazionali, oltre che le misure che disciplinano l'esercizio di questi diritti a livello nazionale.

PROCEDURE D'URGENZA

Articolo 12

L'applicazione di una procedura accelerata per motivi d'urgenza può essere richiesta nel momento in cui si presenta domanda d'arbitrato.

La procedura accelerata deve rispettare le regole della Camera arbitrale, qualora esista, e deve essere sottoposta alla decisione della Segreteria generale della ISF, autorizzata dal Comitato esecutivo.

In caso manchino le regole per tale procedura, la decisione presa dal Segretario generale della ISF è definitiva.

SPESE ARBITRALI

Articolo 13

Le spese arbitrali vengono attribuite dopo la decisione dal Collegio arbitrale, che può decidere di imputarle alla parte soccombente o di suddividerle nel modo in cui ritiene più opportuno.

In ogni caso e in particolare nei riguardi delle Camere arbitrali costituite, colui che ha chiesto l'arbitrato resta garante delle spese previste dai regolamenti delle Camere arbitrali.

Le spese arbitrali diventano definitivamente e interamente dovute alla Camera arbitrale nel momento in cui il caso viene presentato.

Nel caso in cui il Collegio arbitrale sia stato nominato dalla Segreteria generale della ISF, autorizzata dal Comitato esecutivo, gli arbitri stabiliscono con voto di maggioranza le loro spese arbitrali.

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Articolo 14

Nel caso in cui una delle due parti non dovesse eseguire la decisione arbitrale, l'altra parte può chiederne l'esecuzione, conformemente alle regole della Convenzione di New York. La Segreteria generale della ISF informerà tutti coloro che sono coinvolti nella ISF che la sentenza non è stata eseguita.

RESPONSABILITA' DELLA CAMERA ARBITRALE

Articolo 15

Conformemente alla consuetudine, nessuna azione per quanto riguarda danni derivanti dall'applicazione o dall'esecuzione delle presenti procedure di mediazione, di conciliazione e di arbitrato può venire intrapresa dalle parti, sia nei confronti degli arbitri che delle Camere arbitrali, delle associazioni membre o delle strutture amministrative della ISF.

Sezione D

CODICE ETICO DEGLI ARBITRI

Codice etico degli arbitri

Il ricorso all'arbitrato, o ad altri metodi alternativi, come la mediazione o la conciliazione, per la risoluzione di controversie, è molto diffuso in ambito commerciale. Chi agisce in qualità di arbitro, di conciliatore o di mediatore, si assume grosse responsabilità sia nei confronti del terzi che nei confronti delle due parti. Queste responsabilità vengono in parte trattate nelle Regole di procedura arbitrale ISF. Alcune di esse riguardano proprio l'etica. Le regole etiche vengono descritte in questo codice. Esse non possono sostituirsi e non possono essere contrarie alle regole descritte nel corpo del testo.

Principio I

Un arbitro deve mantenere l'integrità e l'equità del procedimento arbitrale

- A. Gli arbitri non devono in nessun caso comportarsi come avvocati dell'una o dell'altra parte.
- Anche se due degli arbitri sono scelti dalle due parti sulla base di una lista proposta dalla Camera arbitrale, essi non possono in nessun caso seguire gli interessi delle parti che li hanno designati. Essi devono per tutta la durata del processo, restare neutrali ed imparziali e comportarsi come dei giudici, e non come avvocati dell'una o dell'altra parte. Non devono lasciarsi influenzare da pressioni esterne, per la paura d'essere criticati e per interesse personale.
- B. Una persona deve accettare la nomina ad arbitro solo se pensa di essere in grado di condurre l'arbitrato in modo consono. Gli arbitri dovranno fare di tutto per evitare manovre dilatorie, come il disturbo delle parti o degli altri partecipanti, o altri danni o turbamenti alle operazioni d'arbitrato.
- C. Dopo aver accettato la nomina ad arbitro in un determinato caso, e mentre esercita tale funzione, la persona dovrà astenersi dall'intrattenere una qualsiasi relazione o dall'acquisire un qualsiasi interesse che andrebbe ad influenzare la sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare l'impressione di parzialità o di prevenzione. Per un ragionevole lasso di tempo susseguente la decisione raggiunta, le persone che hanno svolto la funzione di arbitri debbono astenersi dall'entrare in relazione o dall'acquisire qualsiasi interesse, in circostanze che potrebbero far pensare che nello svolgere la loro funzione di arbitri siano stati influenzati dalla previsione o dall'attesa della suddetta relazione o del suddetto interesse.
- D. Gli arbitri non debbono andare oltre il loro mandato o fare meno di quanto sia richiesto per esercitare pienamente la loro autorità. E' obbligo degli arbitri conformarsi alle procedure e alle regole a cui sono convenute le due parti nel contratto, cioè alle procedure fissate nelle Regole di procedura arbitrale ISF o a tutte le deroghe fissate nel contratto dalle due parti.
- E. Gli obblighi etici di un arbitro iniziano nel momento stesso in cui egli accetta la nomina e persistono per tutta la durata del processo. Inoltre, come è espressamente indicato nel presente codice, certi obblighi persistono anche dopo che la sentenza arbitrale è stata resa nota.
- F. Gli arbitri devono sottoscrivere la sentenza arbitrale, anche se la sentenza è stata emessa a maggioranza di voti (articolo 11.4 delle Regole arbitrali) e non all'unanimità. L'eventuale opinione dissenziente non deve essere indicata nella sentenza allo scopo di evitarne un successivo uso indebito.

Principio II

Un arbitro deve rendere noti tutti gli interessi o le relazioni che possono in qualche modo intaccare la sua imparzialità o che possono creare un'apparenza di parzialità o di imbroglio.

Divulgazione:

- A. Le persone alle quali si è chiesto di assumere il ruolo di arbitri, prima di accettare debbono dichiarare:
 - ogni interesse diretto o indiretto, economico o personale, o quelli che potrebbero interferire nella conclusione dell'arbitrato;
 - tutte le relazioni, presenti o passate, economiche, commerciali, professionali, familiari o sociali che possano in qualche modo intaccare la loro imparzialità o che possano creare un'apparenza di parzialità o di imbroglio. Le persone alle quali viene domandato di assumere la funzione d'arbitro debbono rivelare tutte le relazioni che potrebbero avere le due parti, gli avvocati o persone che potrebbero essere chiamate testimoni. Essi dovranno anche rendere noto tutti i tipi di relazioni che possono coinvolgere familiari, loro impiegati attuali, loro accomandanti o loro associate.
- B. Le persone a cui è stato chiesto di fare gli arbitri, debbono fare di tutto per informarsi delle relazioni o degli interessi che sono stati descritti nel precedente paragrafo.
- C. L'obbligo di divulgare gli interessi o le relazioni definite nel paragrafo A. di cui sopra, è un dovere permanente che esige dalla persona che accetta di divenire arbitro che essa riveli in qualsiasi fase dell'arbitrato tutti i suoi interessi o tutte le relazioni che possono essere scoperti o richiamati.
- D. La divulgazione deve avvenire in presenza delle parti in causa e degli altri arbitri.
- E. Le presenti disposizioni del codice devono essere applicate realisticamente, in modo che le rivelazioni dettagliate non siano troppo indiscrete tanto da rendere impossibile alle persone che si muovono nel mondo degli affari, il fatto di essere arbitri, privando, di fatto, le parti dei servizi di queste persone che potrebbero essere meglio informate e meglio qualificate per decidere in merito a casi particolari.

Il presente codice non limita la libertà delle parti nell'accordarsi sulla scelta di un arbitro. Quando le parti, essendo a conoscenza degli interessi e delle relazioni di una persona, desiderano tuttavia che egli assuma la funzione d'arbitro, questa persona può assumere le sue funzioni come conviene.

Principio III

Gli arbitri debbono astenersi dall'aver rapporti unilaterali con una o l'altra parte.

- A. A meno che non sia disposto da un accordo delle parti o dalle Regole di procedura arbitrale per il commercio delle sementi, gli arbitri debbono astenersi dall'esaminare il caso con una delle parti, in assenza dell'altra.
- B. Ogni volta che un arbitro comunica per iscritto con una delle parti, dovrà simultaneamente spedire la stessa comunicazione anche alle altre parti e agli altri arbitri. Ogni volta che un arbitro riceve una comunicazione per iscritto che riguarda la causa e sa che questa comunicazione non è stata spedita a tutte le parti, dovrà provvedervi lui stesso. Egli dovrà spedire questa comunicazione anche agli altri arbitri.
- C. Gli arbitri debbono offrire a tutte le parti la piena possibilità di partecipare a tutte le fasi dell'arbitrato.

Principio IV

Un arbitro deve emettere le proprie sentenze in tutta indipendenza, fermezza e giustizia.

- A. Un arbitro deve, dopo una deliberazione accurata, decretare su tutte le questioni deferite al suo giudizio. Un arbitro non deve pronunciarsi su nessun'altra questione.
- B. Un arbitro deve risolvere tutte le questioni con giustizia, esercitando in tutta indipendenza il suo giudizio e non deve permettere che nessuna pressione esterna influenzi la sua decisione.
- C. Un arbitro non deve delegare a nessun altro il compito decisionale.

Principio V

Un arbitro deve rimanere fedele ai principi di confidenza e di discrezione che riguardano questo compito particolare.

- A. Un arbitro è in rapporto di confidenza con le parti e non deve mai utilizzare l'informazione confidenziale, ottenuta nel corso dell'arbitrato, per conseguire qualche vantaggio personale o qualche vantaggio per altri o, ancora, per favorire in modo sfavorevole l'interesse di terzi.
- B. A meno che non sia diversamente convenuto dalle parti o diversamente imposto dalle regole o dalle leggi applicabili in materia, un arbitro deve tenere per confidenziali tutte le questioni che sono in relazione alle operazioni e alla sentenza arbitrale. La Segreteria della ISF, tuttavia, è autorizzata a pubblicare alcune sentenze senza divulgare i nominativi delle parti, né dettagli che non siano necessari per la comprensione del caso.
- C. Non è corretto per un arbitro dare informazioni che riguardano la sentenza, prima che essa venga comunicata a tutte le parti. Non è mai corretto per un arbitro informare chiunque delle delibere degli arbitri. Essi possono consultare degli esperti. Nel momento stesso in cui una sentenza arbitrale è resa nota, non è consentito ad un arbitro collaborare a delle operazioni post-arbitrali, a meno che non lo imponga la legge.
- D. Nel caso in cui la sentenza arbitrale preveda dei pagamenti, gli arbitri debbono evitare di contrattare con le parti l'ammontare della somma da dare, o d'intraprendere della corrispondenza con chi ha a che fare con i pagamenti, tali da creare una apparenza di costrizione o di comportamento improprio. È la Camera arbitrale che deve organizzare i pagamenti, al fine di evitare la necessità, agli arbitri, di entrare direttamente in contatto con le parti per quanto riguarda quest'affare.

Allegati

DISPOSIZIONI IMPORTANTI DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA E DI NEW YORK

ALLEGATO I

Convenzione di Ginevra del 1927

ARTICOLO 1

Per ottenere questo riconoscimento o questa esecuzione, sarà necessario, inoltre:

- a. Che la sentenza sia stata emanata a seguito di un compromesso o di una clausola compromissoria valesse secondo la legislazione ad essi applicabile;
- b. Che, secondo la legge del paese dove venne invocata, l'oggetto della sentenza sia suscettibile di essere regolato a mezzo di arbitrato;
- c. Che la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale arbitrale previsto dal compromesso o dalla clausola compromissoria o costituito conformemente all'accordo delle parti e alle norme di diritto applicabili alla procedura di arbitraggio;
- d. Che la sentenza sia diventata definitiva nel paese dove è stata emanata, nel senso che essa non sarà considerata come tale se è suscettibile di opposizione, appello o di ricorso in Cassazione (nel paese dove esistono tali procedure) o se si dimostra che è in corso una procedura tendente a contestare la validità della sentenza;
- e. Che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza non siano contrari all'ordine pubblico e ai principi di diritto pubblico del paese dove è invocata.

ARTICOLO 2

Anche se le condizioni previste dall'articolo 1 sono osservate, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno rifiutati se il giudice constata:

- a. Che la sentenza è stata annullata nel paese dove era stata emanata;
- b. Che la parte contro la quale la sentenza è invocata non ha avuto, a tempo debito, conoscenza della procedura arbitrale, in modo da poter far valere i suoi mezzi o, che essendo incapace, essa non vi sia stata regolarmente rappresentata;
- c. Che la sentenza non riguarda la controversia prevista dal compromesso o rientrante nelle previsioni della clausola compromissoria o che essa contiene delle decisioni che vanno al di là dei termini del compromesso o della clausola compromissoria.

Se la sentenza non ha risolto tutte le questioni sottoposte al tribunale arbitrale, l'autorità competente del paese dove è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di questa sentenza potrà, se esso lo giudica opportuno, aggiornare questo riconoscimento o questa esecuzione o subordinarli a una garanzia che stabilirà questa autorità.

ARTICOLO 3

Se la parte contro la quale è stata emanata la sentenza stabilisce che esiste, secondo le norme di diritto applicabili alla procedura arbitrale, una causa diversa da quelle previste dall'articolo 1, lettere a) e c), e dall'articolo 2, lettere b) e c), che le consente di contestare in giudizio la validità della sentenza, il giudice potrà, se lo desidera, rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione, o sospenderli dando alla parte una proroga ragionevole per far pronunciare la nullità dal tribunale competente.

ALLEGATO II

Convenzione di New York del 1958

ARTICOLO V

1. Il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza saranno rifiutati soltanto se, su richiesta della parte contro la quale è stata invocata, questa parte fornisce all'autorità competente del paese dove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, la prova:
 - a. che le parti dell'accordo previsto dall'articolo II erano, in virtù della legge ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che il suddetto accordo non è valido in virtù della legge alla quale le parti lo hanno subordinato, o, in mancanza di una indicazione a questo riguardo, in virtù della legge del paese dove la sentenza è stata emanata. Oppure:
 - b. che la parte contro la quale è stata invocata la sentenza non è stata a tempo debito informata della designazione dell'arbitro o della procedura arbitrale o che gli è stato impossibile, per un'altra ragione, di far valere i suoi mezzi. Oppure:
 - c. che la sentenza riguarda una controversia non prevista nel compromesso o non rientrante nelle previsioni della clausola compromissoria, o che essa contiene delle decisioni che vanno al di là dei termini del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni della sentenza si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere dissociate da quelle che si riferiscono a questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime potranno essere riconosciute e eseguite. Oppure:
 - d. Che la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura arbitrale non è stata conforme all'accordo delle parti, o, in mancanza di accordo, che essa non è stata conforme alla legge del paese dove ha avuto luogo l'arbitraggio. Oppure:
 - e. Che la sentenza non è ancora diventata obbligatoria per le parti o è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese secondo la cui legge la sentenza è stata emanata.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale potranno anche essere rifiutati se l'autorità competente del paese dove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, constata:
 - a. Che, secondo la legge di questo paese, l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere regolato per mezzo di arbitraggio; o
 - b. Che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sarebbe contrario all'ordine pubblico di questo paese.

ARTICOLO VI

Se l'annullamento o la sospensione della sentenza viene chiesto all'autorità competente prevista dall'articolo V (1) (e), l'autorità davanti alla quale la sentenza è invocata può, se essa lo ritiene opportuno, sospendere la decisione sull'esecuzione della sentenza; essa può anche, su richiesta della parte richiedente l'esecuzione della sentenza, ordinare all'altra parte di fornire delle garanzie adeguate.